

Il materiale e le informazioni contenute in questo documento hanno carattere meramente divulgativo ed esplicativo. FITP declina ogni responsabilità in ordine a eventuali conseguenze o danni cagionati o connessi all'affidamento e alle valutazioni fatte dagli utenti sul materiale e sulle informazioni in esso contenute. Pertanto, resta a cura e carico dell'utente ogni determinazione finale circa l'accuratezza del materiale e delle informazioni pubblicate che rappresentano esclusivamente uno strumento di confronto. FITP si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il proprio sito web e i suoi contenuti senza obbligo di comunicazione preventiva o successiva.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita anche per gli effetti del Decreto Legislativo n. 36/2021 la società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro ed a responsabilità limitata che ha la seguente denominazione: “_____ - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA”.

Articolo 2 - Sede

La sede della società è in _____ all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 – ter disp. att. c.c.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere altrove, in Italia e all'estero, filiali, uffici e rappresentanze; ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, senza che ciò costituisca modifica del presente statuto; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al _____ salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

Articolo 4 - Oggetto e obblighi della società

Alla società è precluso ogni scopo di lucro.

La società ottiene il riconoscimento ai fini sportivi con le modalità previste dalla legge.

La società ha per oggetto:

- in generale, l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed attività ad esse connesse, accessorie e strumentali e, in particolare, la promozione e la pratica agonistica e non agonistica del tennis, del padel, del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni individuali o a squadre, nel rispetto e osservanza delle norme e direttive della FITP;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;
- eventuali attività diverse da quelle principali, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti di cui all'art. 9 D. Lgs 36/2021, ivi inclusa la gestione di impianti e strutture sportive e servizi connessi quali bar e ristoranti o strutture ricettive di vario genere, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici o privati.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

La società potrà compiere ogni operazione di carattere immobiliare che fosse ritenuta utile e necessaria ed in particolare potrà costruire, ampliare e migliorare gli impianti sportivi, ivi compreso l'acquisto di immobili ed aree da destinare ad attività sportive dilettantistiche¹.

La società si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive e alle consuetudini sportive, nonché allo statuto ed ai regolamenti della FITP e delle altre eventuali Federazioni Sportive Nazionali alle quali la società sarà tempo per tempo affiliata e di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, ispirando la propria attività ai principi di lealtà sportiva, di democraticità e di pari opportunità tra gli associati, a salvaguardia della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto del CONI e del CIP e nello statuto e nei regolamenti della FITP nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FITP, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del CONI e del CIP.

La società si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FITP e degli altri affiliati e al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FITP.

La società si obbliga a contrastare l'abuso psicologico, l'abuso fisico, la molestia sessuale, l'abuso sessuale, la negligenza, l'incuria, l'abuso di matrice religiosa, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori e l'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del relativo responsabile.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è

¹ Da valutare l'inserimento di altre attività, sempre tenendo presente del divieto di distribuzione ai soci di utili, anche in via indiretta, e tenendo presente dei limiti delle attività secondarie e funzionali all'oggetto sociale.

determinato in euro _____ (_____)².

Nell'ipotesi di aumento del capitale è attribuita ai soci la possibilità di prevedere espressamente che lo stesso possa essere attuato mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione.

La delibera di aumento del capitale sociale può inoltre consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

È vietato procedere ad operazioni di aumento di capitale c.d. "gratuito" mediante imputazione di riserve a capitale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni³

I soci hanno diritto di prelazione sulle quote di partecipazione e sui relativi diritti, in tutti i casi di trasferimento, anche del solo usufrutto o della sola nuda proprietà, per atto tra vivi a titolo oneroso, fatta eccezione per il trasferimento a favore di fiduciari o per il successivo trasferimento (re-intestazione) da parte del fiduciario. Il socio che intenda trasferire a titolo oneroso la propria quota provvederà a darne preventiva comunicazione agli altri soci, indicando prezzo, termini e modalità della cessione, nonché le generalità del cessionario.

Il socio o i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione, indicando anche se intendano esercitare la prelazione per le porzioni di quota per le quali gli altri soci non esercitino il diritto. In ogni caso il diritto di prelazione suddetto dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita e pertanto qualora il diritto fosse esercitato solo per parte della quota esso non avrà alcun effetto. Conseguentemente, qualora qualche socio non eserciti tale diritto, la sua quota potrà cumularsi con quella degli altri soci che abbiano dichiarato di volerne approfittare. Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, questo spetta a ciascuno di essi in proporzione al valore della quota posseduta.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione o di suo esercizio solo per parte della quota offerta in vendita entro il termine come sopra convenuto, il socio offerente potrà vendere la quota stessa alle condizioni e al nominativo comunicato nell'offerta di prelazione.

In caso di morte del socio, i restanti soci potranno procedere, a loro insindacabile giudizio e con deliberazione a maggioranza, all'espressione di gradimento sul trasferimento delle quote agli eredi per successione *mortis causa*, ovvero, alla liquidazione della quota in base a quanto stabilito dal presente statuto relativamente alla liquidazione di quote sociali.

Le quote sono nominative e sono trasferibili per successione a causa di morte, e

² La misura minima del capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

³ Si rimette alla valutazione della parte e del notaio la questione circa la trasmissibilità della partecipazione tra vivi.

non sono rivalutabili.

Articolo 7 - Finanziamenti dei soci

I soci possono eseguire versamenti a favore della società con obbligo di rimborso secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa applicabile. Le somme eventualmente versate saranno infruttifere, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto. Tali finanziamenti possono essere fatti anche non proporzionalmente alle quote di capitale possedute.

Articolo 8 - Domiciliazione e comunicazioni

Per ogni rapporto dei soci con la società e dei soci fra di loro per quanto attiene ai rapporti sociali, il domicilio dei medesimi soci, così come il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica, è quello risultante dagli archivi della competente CCIAA.

L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio comporta il solo obbligo di affissione delle comunicazioni nella sede sociale per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata per irreperibilità al domicilio dinanzi detto.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, per l'ipotesi in cui esse non siano provenienti dall'organo amministrativo o ad esse dirette, dovranno essere inviate a detto organo, per conoscenza, presso la sede sociale.

Articolo 9 - Status di socio - Recesso ed esclusione

La società ha l'obbligo di tesserare presso la FITP tutti i soci secondo i regolamenti e le disposizioni vigenti adottate dalla stessa FITP.

I soci hanno diritto di recedere dalla società esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione agli altri soci e all'organo amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione nell'apposito libro di cui all'art. 2478 co. 1 n. 2 c.c., della decisione dei soci che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza dello stesso da parte del socio ovvero, per l'ipotesi di cui all'art. 2469 co. 2 c.c., con centottanta giorni di preavviso.

La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento in sede di aumento del capitale, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi

oggetto di conferimento o qualora ne sia impossibilitato per più di sei mesi.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici, o il socio che risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.

L'esclusione deve essere deliberata dai soci riuniti in assemblea che decideranno con apposita delibera da adottarsi con le maggioranze previste dal seguente articolo 18. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso con raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura degli amministratori. L'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 23. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Collegio arbitrale sopra menzionato.

Articolo 10 - Liquidazione delle partecipazioni

In ogni caso di recesso, esclusione o decesso, in considerazione della particolare finalità non lucrativa della società e in deroga alle disposizioni del codice civile, al socio receduto o escluso o ai successori del socio deceduto verrà rimborsato esclusivamente il valore nominale della propria partecipazione.

Articolo 11 - Amministrazione della società

La società è amministrata:

- a) o da un Amministratore Unico;
 - b) o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;
 - c) o da più amministratori in numero da due a cinque con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza,
- nominati con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 co. 1 c.c. e scelti anche tra i non soci.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina, e quindi anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica,

coloro i quali siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale, tempo per tempo affiliante, nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Sussiste l'obbligo per gli amministratori in carica al momento della cessazione di appartenenza della società alla FITP, di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, nonché il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto precisato nell'articolo che segue, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione è adottata, su proposta di uno degli amministratori, mediante approvazione per iscritto da parte della maggioranza degli amministratori, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione; il voto deve essere espresso entro cinque giorni dalla ricezione della proposta e il Presidente deve raccogliere le indicazioni di voto e comunicare agli altri amministratori e all'organo di controllo, se nominato, l'esito della votazione. Le decisioni adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Si applica, per il resto, la disciplina dettata per le decisioni dei soci nel seguente articolo 17.

Articolo 13 - Adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione

Nei casi in cui ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o, se nominato, dall'organo di controllo o dal revisore, oppure sia obbligatorio per legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con il metodo collegiale.

In queste ipotesi esso si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e, se nominati, dell'organo di controllo o del revisore, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le

riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti e qualora il Consiglio sia composto da più di due membri, è prevalente il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da un segretario all'uopo nominato.

Qualsiasi consigliere di amministrazione opponendosi alle decisioni del Consiglio di Amministrazione può rimettere ai soci la decisione in merito all'opposizione.

Articolo 14 - Amministrazione disgiuntiva e/o congiuntiva

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più persone i poteri di amministrazione sono stabiliti dai soci al momento della nomina e possono essere attribuiti agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuna operazione.

In caso di amministrazione disgiunta e per l'ipotesi di opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro o gli altri intendano compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci con le maggioranze di cui all'ultimo comma del successivo articolo 18.

Articolo 15 - Poteri di gestione e di rappresentanza

La gestione della società spetta all'organo amministrativo. Tale organo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori tecnici, institori o procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vicepresidente, nonché agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe e anche disgiuntamente tra loro, ovvero, nel caso di nomina di più amministratori, agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 16 - Organo di controllo

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 co. 1 c.c., un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dall'art. 2477 co. 2 e dall'art. 2477 co. 3 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 17 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e dei rendiconti economico-finanziari infrannuali;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) l'esclusione dei soci;
- 8) la modifica della denominazione sociale;
- 9) la stipulazione di accordi commerciali e/o sportivi, che abbiano una qualsiasi valenza in merito alla storia sociale e sportiva della "_____ - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese, fermo restando che eventuali soci minorenni eserciteranno tale diritto per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci, salvo quanto precisato nell'articolo che segue, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante predisposizione, ad opera di uno o più soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o ad opera dell'organo amministrativo, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano

il medesimo testo di decisione, successiva comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, PEC, telegramma, telefax o posta elettronica, inviata ai soggetti aventi diritto di partecipare alla decisione, e successiva approvazione per iscritto, da parte di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Per le decisioni aventi ad oggetto quanto previsto al punto 8) del presente articolo, sarà necessario il consenso di tutti i soci.

Il documento e i documenti devono contenere l'indicazione dell'argomento da trattare, le motivazioni, il testo della decisione e ogni altro elemento utile, nonché il termine per esprimere il voto; in mancanza di indicazioni il voto deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione della proposta.

Nel primo caso (consultazione scritta) il medesimo documento deve essere sottoposto all'approvazione di tutti gli aventi diritto, i quali nel detto termine dovranno trasmettere presso la sede sociale la propria approvazione o negazione in calce al documento; in caso di mancata risposta favorevole nel detto termine, si intende espresso voto contrario.

Nel secondo caso (consenso espresso per iscritto) i singoli aventi diritto, nel detto termine, approvano distinti documenti che contengono il medesimo testo di decisione; in caso di mancata trasmissione nel termine del documento contenente approvazione, si intende espresso voto contrario.

In entrambi i casi l'organo amministrativo deve raccogliere le indicazioni di voto e comunicare ai soci e all'organo di controllo, se nominato, l'esito della votazione, indicando la data in cui la decisione si è formata ed i voti contrari o favorevoli con le rispettive quote di capitale, nonché eventuali dichiarazioni se richiesto dai soggetti aventi diritto.

Le decisioni adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18 - Assemblea dei soci

In tutti casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC da inviare ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori, nonché l'organo di controllo o il revisore, che se nominati sono presenti o informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci non morosi.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da

altra persona anche non socia salvi i divieti di legge, con delega scritta, anche non autenticata.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la legale costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario eletto dall'assemblea anche tra i non soci.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera, salvo il disposto di quanto diversamente previsto dal presente statuto ovvero dalle norme inderogabili di legge, a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in assemblea.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 co. 2 c.c., è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea.

Articolo 19 - Bilancio e utili⁴

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge e comunque a rispettare gli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

Il bilancio viene approvato dai soci riuniti in assemblea, da convocarsi almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

⁴ Da valutare la facoltà prevista dal D. lgs. 36/2021 nell'art. 8 co. 3 e art. 8 co. 4: “3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3”.

Gli utili netti, fondi e riserve comunque denominati, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno obbligatoriamente essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 4 relativo all'oggetto sociale, e non potranno in alcun caso essere ripartiti, sia in forma diretta che in forma indiretta, tra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 20 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 18 del presente statuto sociale.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ed è di competenza dell'assemblea dei soci la nomina dei liquidatori e l'attribuzione dei relativi poteri. In caso di scioglimento, ai soci può essere liquidato soltanto il valore nominale della quota di partecipazione al capitale.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi. In particolare, il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale, tempo per tempo affiliante.

Articolo 22 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

La società ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, come disciplinate dai regolamenti della FITP.

I soci e gli atleti si impegnano a non adire la giustizia ordinaria per le eventuali divergenze che sorgano con la società e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 838 bis c.p.c., aventi ad oggetto le controversie insorgenti tra soci ovvero tra soci e la società che abbiano ad oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali⁵.

Il Consiglio di Amministrazione, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell'ambito delle controversie tra soci e/o con la società. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre motivato.

⁵ Da valutare se ampliare la competenza del Collegio Arbitrale anche per le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci ovvero nei loro confronti, divenendo efficace con l'accettazione dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente cui la società è affiliata, di altre società o associazioni affiliate o tesserati di altre società o associazioni affiliate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della FITP o dell'ente di riferimento. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla esclusione dalla società.

Articolo 23 - Collegio arbitrale

Il Collegio arbitrale è costituito di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del Consiglio Notarile territorialmente competente⁶.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo equità e senza modalità di procedura, emettendo un lodo irrituale.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe concesse in forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento e, ai fini dell'esecuzione, deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria della società che provvede a darne tempestiva comunicazione alle parti e a curarne l'esecuzione.

Articolo 24 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono e si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, sia dettate dal codice civile che da leggi o regolamenti speciali così come anche imposte dal CONI o dalla Federazione Sportiva Nazionale tempo per tempo affiliante.

⁶ In alternativa altro soggetto estraneo alla società.